



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia



2022-1.4.2/118

CONTRATTO N. LPA 41/2022

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI MEDICHE
PRESSO L'U.O.C. DERMATOLOGIA DELLA FONDAZIONE**

PREMESSO

che la Fondazione I.R.C.C.S. "Policlinico San Matteo" di Pavia con Determinazione Dirigenziale del ha disposto il conferimento di n. 1 incarico libero professionale per lo svolgimento di prestazioni assistenziali mediche presso l'U.O.C. Dermatologia, a seguito di relativo avviso di selezione pubblica;

TRA

il Dott. Stefano Manfredi, Direttore Generale della Fondazione I.R.C.C.S. "Policlinico San Matteo" di Pavia (C.F. n. 00303490189, P.I. 00580590180), domiciliato per la carica presso la Fondazione, sita in Pavia – Viale Golgi, 19, il quale interviene ed agisce in qualità di datore di lavoro, in rappresentanza della stessa, in virtù della deliberazione di nomina n. 5/C.d.A/151 del 27/12/2021,

E

il dott. FABIO RANDISI, nato [REDACTED]

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

Art. 1

La Fondazione conferisce all'Incaricato contratto di prestazione d'opera, da rendersi in regime di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni assistenziali mediche presso l'U.O.C. Dermatologia.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Art. 2

L'incaricato si impegna a fornire le prestazioni professionali che, per la natura del presente contratto, non avranno in alcun modo carattere di lavoro subordinato, rientrando tra i rapporti di cui all'art. 53 del T.U.I.R.

n. 917/86 e, quindi, esercitando tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa alle specifiche prestazioni assistenziali da esercitarsi in correlazione alla specifica natura dell'incarico, secondo specifica normativa di riferimento, anche di grado inferiore, da atti di programmazione nazionali, regionali e della Fondazione, nonché da disposizioni interne alla Struttura nel cui ambito presta la propria attività.

L'incaricato si obbliga a eseguire personalmente la prestazione oggetto del contratto, adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione medesima, nel rispetto dei principi della miglior tecnica. L'attività dovrà essere prestata in ossequio ai dettami dell'etica e della deontologia professionale, secondo quanto espressamente stabilito dal Codice di Deontologia medica del 18.05.2014 consultabile sul proprio sito www.sanmatteo.org.

L'incaricato si assume la responsabilità del proprio operato, della garanzia di piena efficacia ed efficienza delle prestazioni rese e l'impegno a evitare ogni situazione di conflitto di interessi con l'attività svolta presso la Fondazione.

Si impegna all'osservanza delle direttive aziendali in tema di certificazione ISO e certificazioni di qualità, alla partecipazione, ove richiesto, ai processi di Risk Management, nonché al rispetto dei criteri di Igiene e sicurezza del lavoro così come previsti dal TU 81/08 e tutela della privacy come previsto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.

E' tenuto, nell'ambito dei generali impegni a suo carico, all'osservanza delle indicazioni organizzative igienistiche e dei protocolli operativi generali emessi dalla Direzione Sanitaria. La violazione dei suddetti obblighi potrà comportare, oltre la risoluzione immediata del presente contratto, il risarcimento dell'eventuale danno.

Nel caso in cui l'attività oggetto del contratto comporti l'esposizione a radiazioni ionizzanti e la classificazione come "lavoratore esposto", la Fondazione si fa carico della sorveglianza fisica e medica ai sensi del D.Lgs 101/2020 con addebito all'Incaricato degli eventuali oneri derivanti. Nel caso in cui tale attività venisse svolta anche presso altri Enti, l'incaricato è tenuto ad attivare per conto proprio la sorveglianza fisica e sanitaria secondo le disposizioni del D.Lgs 101/2020.

Si impegna a una corretta e puntuale compilazione della cartella clinica (secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali di cui al Manuale della Cartella Clinica, approvato con DDG Sanità n. 6911 del 26/06/2008, richiamato dalla DGR n. VIII/9014 del 20/02/2009 ed eventuali successive modificazioni regionali), cosciente che il mancato riconoscimento delle prestazioni erogate a causa d'inadempienze nella corretta e completa compilazione della cartella clinica potrà legittimare la Fondazione ad agire per ottenere il risarcimento del danno.

Prende atto che nei casi di inosservanza delle indicazioni organizzative e/o dei protocolli emessi dalla Direzione, la Fondazione potrà chiedere il risarcimento per l'eventuale ulteriore e/o maggior danno subito. L'incaricato è responsabile per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa grave e/o dolo.

Art. 3

Nell'ambito dell'assetto organizzativo della Fondazione, l'incaricato assicura la propria presenza pari a n. 10 ore settimanali ed organizza il proprio tempo di lavoro articolando il relativo orario per correlarlo alle esigenze della Struttura nel cui ambito presta la propria attività, in relazione alle finalità di cui al presente contratto da realizzarsi tramite l'utilizzo delle risorse in dotazione.

Fermo il rispetto delle norme di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché quelle di riferimento in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti, l'incaricato è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai procedimenti e operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico, quando da ciò possa derivare danno per la Fondazione ovvero danno o un ingiusto vantaggio a terzi e, in ogni caso, nei limiti previsti dalle vigenti norme in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza del rapporto.

Tutti i dati, i risultati e le invenzioni, siano esse brevettabili o meno, effettuati od ottenuti in esecuzione del rapporto contrattuale, saranno di proprietà esclusiva della Fondazione, fermo restando il diritto dell'incaricato ad essere designato come inventore o coinventore in sede di deposito della domanda di brevetto e/o di pubblicazioni scientifiche.

L'incaricato a tal fine, si impegna a comunicare i dati e le informazioni in suo possesso e a redigere tutti i documenti e le certificazioni dei diritti di brevetto richiesti per rendere operanti i diritti stessi.

Art. 4

Il presente contratto è disciplinato, per quanto non espressamente previsto, dagli artt. 2229 e segg. del Codice Civile.

Art. 5

Il presente incarico ha durata annuale (12 mesi) a decorrere dal 16/09/2022 e fino al 15/09/2023, salvo cessazione anticipata per attivazione di forme ordinarie di reclutamento.

Art. 6

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, all'incaricato è corrisposto un compenso, al lordo degli oneri e ritenute di legge a suo carico, nonché di eventuale versamento dovuto a titolo di rivalsa

previdenziale, nella misura di € 19.200,00=, con erogazione per n. 12 rate mensili posticipate di pari ammontare, a fronte dell'emissione di relativa regolare fattura e previa presentazione di relazione sull'attività svolta convalidata dal Direttore dell'U.O.C. Dermatologia.

Nulla è dovuto a titolo d'indennità in caso di recesso, nei casi di risoluzione per cause di cui alla vigente normativa di riferimento ovvero per assenza o impedimento che si protragga per oltre 1 mese.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo all'incaricato di darne preavviso di almeno 15 (quindici) giorni al Presidente della Fondazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione del presente contratto potrà avvenire, con decorrenza immediata, oltre che per gli obblighi statuiti espressamente dal contratto medesimo, per ogni altra ipotesi di giusta causa, nonché per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto.

La Fondazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza di interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 (trenta) giorni di preavviso senza che ciò produca a favore dell'incaricato alcun diritto al risarcimento di danni.

La mancata osservanza del preavviso di cui sopra comporterà la corresponsione di una indennità pari all'importo del compenso spettante per il periodo di mancato preavviso.

In particolare, qualora in qualsiasi momento l'incaricato si renda colpevole di gravi negligenze con particolare riferimento agli artt. 6. 13. 24. 26. 30. 68 e 70 del Codice di Deontologia Medica vigente, nonché alle disposizioni in tema di privacy e sicurezza (di cui rispettivamente ai decreti legislativi 196/03 e 81/08), è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456c.c.

Art. 7

Alla conclusione del presente contratto sia per scadenza del termine, sia per risoluzione anticipata, l'incaricato non avrà diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato nel trattamento pattuito di cui al precedente art. 6, di cui l'incaricato si dichiara completamente soddisfatto.

Nel caso di risoluzione anticipata del presente contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo sarà proporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo e impregiudicato il diritto per la Fondazione al risarcimento per l'eventuale danno.

Alla conclusione del presente contratto, qualunque ne sia la causa, l'incaricato si impegna alla contestuale restituzione, presso la Direzione Medica di Presidio della Fondazione, degli strumenti (camici, timbri, dosimetri, ecc..) affidatigli per lo svolgimento delle prestazioni richieste.



Art. 8

L'incaricato è assicurato per la Responsabilità Civile (RCT) e rischi professionali dalla Fondazione, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.

L'incaricato, in sede di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi della L. 24/2017, deve obbligatoriamente essere in possesso di idonea polizza assicurativa, a suo carico, a copertura della responsabilità civile da colpa grave.

La polizza dovrà essere aggiornata, in caso di successive modifiche alla legge, variazioni alla stessa, emanazione di requisiti minimi di copertura, secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste da tali atti modificativi.

Art. 9

La Fondazione, ha adottato il proprio "Codice etico - comportamentale" ed il "Regolamento per i procedimenti disciplinari", consultabili sul sito www.sanmatteo.org.

L'incaricato, con la sottoscrizione del presente contratto, dà atto di esserne a conoscenza e si impegna all'osservanza delle relative disposizioni.

Art. 10

L'incaricato esprime il proprio assenso per le finalità inerenti e conseguenti al rapporto instaurato con il presente contratto, all'utilizzo dei dati personali forniti ed alla loro trasmissione agli Enti istituzionalmente interessati, nonché alla pubblicazione sul sito www.sanmatteo.org del proprio curriculum nell'ambito dell'adempimento dell'art. 18 Decreto Legge n. 83 del 22 Giugno 2012 (Decreto Sviluppo 2012) convertito con modificazioni nella Legge n. 134 del 7 Agosto 2012.

Art. 11

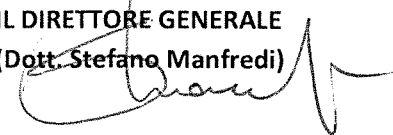
In caso di controversie le Parti eleggono la competenza del Foro di Pavia.

Pavia, lì 11-01-23

FONDAZIONE IRCCS Policlinico "San Matteo"

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Stefano Manfredi)



L'INCARICATO

(Dott. Fabio Randisi)

